

**Conclusioni della ricorrente**

- riformare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 21 ottobre 2005, n. R 10631/2004-2, notificata il 2 novembre 2005, rettificata con decisione in data 16 novembre 2005, notificata il 23 novembre 2005, e rigettare la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario 001227743 del 23 luglio 2003;
- in subordine, annullare la detta decisione e rinviare il caso alla seconda commissione di ricorso per un nuovo esame;
- condannare la parte che ha promosso il procedimento di dichiarazione di nullità a sopportare le spese relative a tale procedimento, al procedimento di ricorso ed al presente procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità:* marchio denominativo «TEK» per prodotti delle classi 6 e 20 (scaffalature e parti di scaffalature, in particolare cestelli da appendere su scaffalature, tutti i detti prodotti in metallo ovvero non in legno) — marchio comunitario n. 1 227 743

*Titolare del marchio comunitario:* la ricorrente

*Parte che richiede la nullità del marchio comunitario:* Wuppermann AG

*Decisione della divisione di annullamento:* rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione della divisione di annullamento

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la situazione di fatto accertata dalla commissione di ricorso non giustificerebbe la cancellazione del marchio. La commissione di ricorso avrebbe inoltre violato il diritto della ricorrente ad essere sentita.

**Ricorso presentato il 30 dicembre 2005 — MPDV Mikrolab/UAMI**

**(Causa T-459/05)**

(2006/C 60/88)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozesslabor (Mosbach, Germania) (Rappresentante: avv. W. Göpfert)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso del 19 ottobre 2005, pratica R 1059/2004-2;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario interessato:* marchio denominativo «manufacturing score card» per prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 42 — domanda di registrazione n. 3 334 596

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto della domanda di registrazione

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 40/94, dato che il marchio oggetto della domanda sarebbe registrabile in quanto il fatto che gli elementi costituenti il marchio complessivo richiesto possano forse avere — singolarmente considerati ovvero in una diversa composizione — carattere descrittivo non sarebbe sufficiente per negare la registrazione.

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del detto regolamento, in quanto la combinazione complessiva per i prodotti e servizi richiesti sarebbe frutto di fantasia e trasmetterebbe un significato impreciso e vago, eccedente il semplice accostamento dei concetti.

**Ricorso proposto l'11 gennaio 2006 — PORTELA & Ca, S. A./UAMI**

**(Causa T-10/06)**

(2006/C 60/89)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Parti**

*Ricorrente:* PORTELA & Ca, S. A. (S. Mamede do Coronado, Portogallo) [Rappresentante: avv. João M. Pimenta]

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso:* Juan Torres Quadrado e Josep Gilbert Sanz